

Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Economia -

Cattedra di Diritto Bancario Prof. Umberto Morera

Avv. Bruno Manzone

**Corso di diritto bancario**  
**17/10/2024 ore 16,30 – 18,00**

# **Introduzione all'antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo**

---

# Il riciclaggio nel linguaggio comune

Il «**riciclaggio**» può definirsi come quel **complesso di operazioni** necessarie per attribuire un'**origine falsamente lecita** a denaro o altri beni che in realtà hanno una provenienza illecita in quanto **frutto di attività criminose**.

Per «attività criminosa» si intende la realizzazione, o il coinvolgimento nella realizzazione, di un delitto non colposo.

Il riciclaggio si configura come un'operazione complessa e articolata nonché economicamente rilevante, tesa a: *(i)* evitare la riconduzione di denaro, beni od altre utilità alla loro origine criminosa; *(ii)* escludere o rendere particolarmente difficile che l'autorità giudiziaria possa effettuare un recupero del maltolto anche in favore delle vittime e *(iii)* permettere l'inserimento dei proventi dell'attività criminosa nel mercato legale.

In altre parole, il riciclaggio si può descrivere come l'insieme di meccanismi ed operazioni, di per sé anche possibili e leciti, attraverso i quali «**il fiume delle ricchezze di origine criminale si riversa e si confonde nelle acque dell'economia lecita**», tanto appunto che il denaro trattato attraverso questo fenomeno si definisce comunemente «sporco».

# L'incidenza del riciclaggio sull'economia reale

La quantità stimata di denaro riciclato a livello globale in un anno è compresa tra il 2% e il 5% del PIL globale, ovvero tra gli 800 e i 2.000 miliardi di dollari.

Solo in Italia, si stima che i flussi di denaro illecito siano mediamente superiori al 10% del PIL, per cui sono suscettibili di **generare gravi distorsioni all'economia legale**, alterando le condizioni di concorrenza, impoverendo il mondo del lavoro e interferendo con i meccanismi di allocazione delle risorse. Il riciclaggio si trova naturalmente associato anche a fenomeni di criminalità organizzata e ha una valenza internazionale.

Da qui deriva **l'importanza strategica di una lotta transnazionale al riciclaggio** dei proventi criminali, specialmente nell'attuale momento storico in cui il susseguirsi di crisi finanziarie internazionali ha portato la criminalità ad affinare la propria attitudine ad infiltrarsi nel tessuto economico «legale», ad esempio acquisendo a basso prezzo imprese in difficoltà economica, sfruttando l'elargizione di misure a sostegno dell'economia (si pensi ai fondi del PNRR e alle agevolazioni per il mondo edilizio), rendendo sempre più pervasiva la sua presenza sul territorio.

Esistono due diverse nozioni di riciclaggio nella Legge italiana: una, detta **a carattere affittivo**, contenuta nel Codice penale e una, definita **a carattere preventivo**, contenuta nella normativa antiriciclaggio.

# Il riciclaggio secondo la legge penale (1/2)

Il Codice penale contiene una definizione di riciclaggio articolata e suddivisa in tre fattispecie (cfr., artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1). L'ultima è il c.d. «autoriciclaggio»

## RICICLAGGIO IN SENSO STRETTO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (*fattispecie base*).

## IMPIEGO DI BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di riciclaggio o ricettazione [rileva se al fine di procurare a sé o altri un profitto], chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (*fattispecie base*).

## AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (*fattispecie base*).

# Il riciclaggio secondo la legge penale (2/2)

Nella definizione prevista dal Codice penale si possono individuare le seguenti caratteristiche:

- salvo che nella fattispecie specifica dell'autoriciclaggio, il riciclatore è un soggetto diverso e distinto dal soggetto che ha commesso (o ha concorso a commettere) il reato presupposto;
- non vi sono specifici reati presupposto da cui poi deriva il reato di riciclaggio;
- il reato presupposto da cui derivano i proventi illeciti, nella fattispecie base, deve essere un "delitto non colposo" (nel caso di proventi derivanti da contravvenzioni - reato meno grave di un delitto - con una certa rilevanza in termini di afflittività la pena è minore);
- vi è reato di riciclaggio quando l'attività criminosa che ha prodotto i beni da riciclare si sia svolta entro il territorio nazionale (*differenza con la nozione di riciclaggio a fini amministrativi*);
- la normativa penale si rivolge indistintamente a tutte le persone fisiche presenti sul territorio nazionale;
- l'aver commesso il fatto nell'esercizio della propria attività professionale è solo una aggravante (non è un reato proprio).

# Perché non basta solo reprimere

Tutelare il sistema economico significa, in primo luogo, impedire il reinvestimento nel processo produttivo di capitali «sporchi», intercettandoli nel momento del loro contatto con il sistema economico - imprenditoriale.

Inevitabilmente, la «porta di accesso» al tessuto economico – imprenditoriale sano di un territorio è costituita dall'usufruire dei servizi che gli operatori economici erogano legittimamente (finanziamenti, servizi di investimento, servizi assicurativi, servizi legali e notarili, servizi di revisione legale dei conti, compro oro, mediazione immobiliare, ecc.) e che possono costituire quindi gli strumenti per effettuare il «lavaggio» del denaro di provenienza illecita.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica quindi anche e soprattutto attraverso l'introduzione (obbligatoria) di presidi volti a prevenire che i destinatari dell'azione di prevenzione possano essere *inconsapevolmente* coinvolti in fenomeni di riciclaggio contribuendo attivamente quindi al processo di «lavaggio» dei proventi criminosi semplicemente attraverso l'offerta dei propri servizi e prodotti.

# Non solo riciclaggio....

La normativa di prevenzione è volta altresì a prevenire che il sistema economico-imprenditoriale sia coinvolto, anche in questo caso inconsapevolmente e nella prestazione ordinaria delle proprie attività, nel finanziamento di attività terroristiche.

Per «**finanziamento del terrorismo**», si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

# Le principali fonti normative e regolamentari per approfondire

La disciplina antiriciclaggio è di derivazione europea ed è quindi trasposta nel nostro ordinamento nazionale attraverso l'adozione di norme di rango diverso.

Le principali fonti normative attualmente vigenti sono:

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 e successive modifiche (c.d. V Direttiva);
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche, e successive modificazioni e integrazioni;
- **Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato;**
- Provvedimenti attuativi della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni, tenuta dell'archivio unico informatico, conservazione della documentazione e dei dati;
- Provvedimenti dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) contenenti le istruzioni operative per le segnalazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia;
- FAQ, raccomandazioni, linee guida e orientamenti dell'EBA, EIOPA e Autorità di Vigilanza italiane.

A giugno di quest'anno è stato pubblicato in G.U.R.I. il c.d. «AML Package» (un set di 4 provvedimenti, tra cui un regolamento istitutivo di una nuova Autorità di Vigilanza Europea, **l'AMLA**) che reca alcune interessanti novità nel settore.

# Le Autorità amministrative competenti ex Decreto 231 a vigilare sul fenomeno

Autorità amministrative competenti in materia AML/CTF sono:

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato dell'azione di prevenzione, stabilisce esenzioni dagli obblighi AML/CTF, ha poteri ispettivi e sanzionatori;
- **Autorità di Vigilanza del settore**, ossia la Banca d'Italia e l'IVASS, ciascuna per gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari di propria competenza, hanno poteri regolatori, ispettivi e sanzionatori;
- **Unità di Informazione Finanziaria (UIF)**, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette, sospende temporaneamente la loro esecuzione, ha poteri regolatori (adozione delle istruzioni operative e indici di anomalia) ed ispettivi (con anche l'ausilio della GdF – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), comunica alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo le informazioni di cui è in possesso ed esegue le analisi da questa richieste

# I destinatari degli obblighi AML/CTF

Il Decreto 231 identifica i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che sono destinatari degli obblighi in materia AML/CTF e che si dividono in obblighi di **collaborazione passiva** (adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati) e in quelli di **collaborazione attiva** (segnalazione di operazioni sospette). Tali soggetti, **selezionati in funzione del rischio riciclaggio a cui sono esposti**, sono:

- gli **intermediari bancari e finanziari** (banche, Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti, IMEL, SGR, SIM, SICAV, SICAF, IP, 106 TUB, imprese ed intermediari assicurativi, confidi, fiduciarie ex 106 TUB, consulenti finanziari indipendenti, succursali italiane di intermediari esteri o intermediari esteri operanti cross border);
- altri **operatori finanziari** (altre società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambia valute);
- i **professionisti** (notai, avvocati, revisori, società di revisione legale, consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, patronati, ecc.);
- altri **operatori NON finanziari** (case d'asta, mercanti d'arte, antiquari, operatori in oro, agenti immobiliari, operatori dei servizi di custodia e trasporto valori, mediatori civili, società di recupero credito e i prestatori di servizi di valuta virtuale e portafoglio digitale);
- **prestatori di servizi di gioco**, anche on line, ivi incluse le case da gioco.

# Il riciclaggio nella normativa di prevenzione (1/2)

La definizione di **riciclaggio** contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 fa riferimento ad una serie molto articolata e completa di condotte che devono essere indagate dai soggetti destinatari della normativa predetta per comprendere la propria esposizione al rischio e se devono attivare comportamenti di collaborazione attiva:

A) **conversione o trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza che provengono da una attività criminosa, o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni (es. cessione di titoli di credito che sono stati rubati)

B) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà di beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (es. operazione d'acquisto di una società, con utilizzo di denaro proveniente dai soci, che questi a loro volta ricevono dall'associazione malavitosa cui appartengono)

C) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (es. acquisto di un immobile, sapendo che esso è stato a sua volta ceduto in donazione al venditore dal soggetto da cui è stato acquistato, proprio come dato in solutum per i debiti da usura)

D) partecipazione ad una delle suddette azioni ovvero l'associazione per commettere riciclaggio, il tentativo di perpetrarlo il fatto di aiutare istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

# Il riciclaggio nella normativa di prevenzione (2/2)

La nozione di riciclaggio per la normativa di prevenzione identifica dunque il perimetro entro il quale si applicano le disposizioni di legge e quelle regolamentari di attuazione.

A tale nozione si deve far riferimento per l'attivazione del processo di segnalazione di operazione sospetta (sospetto di riciclaggio) e su di essa (rischio di riciclaggio) si devono parametrare gli adempimenti di adeguata verifica e conservazione.

Avendo una finalità di prevenzione, la Normativa Antiriciclaggio comprende una nozione di riciclaggio diversa da quella penale in quanto:

- ricomprende nel fenomeno tutti i possibili mezzi di immissione nel mercato di capitali di provenienza da attività criminosa, sia da contravvenzioni che da delitti, anche colposi;
- non esclude che ci sia riciclaggio anche se i fondi sono utilizzati dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto (il codice penale lo esclude, salvo per l'autoriciclaggio);
- rileva anche quando le attività che hanno prodotto i beni da riciclare si siano svolte fuori dai confini nazionali;
- si rivolge solo a specifiche categorie di operatori economici (i c.d. soggetti obbligati o destinatari) identificati in funzione del rischio di esposizione al riciclaggio che caratterizza il settore di riferimento.

# **I tre pilastri dell'AML/CTF**



**Adeguate  
clientela**

---

**verifica**

**della**

# Cos'è l'adeguata verifica della clientela (art. 18 Decreto AML)

Consiste in:

- ❖ **identificazione del cliente** (e dell'eventuale **esecutore**) e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- ❖ **identificazione del titolare effettivo** e verifica della sua identità (*per lo più nel caso di clienti persone giuridiche o comunque che non siano persone fisiche*), secondo un approccio basato sul rischio;
- ❖ **acquisizione** e valutazione di **informazioni** sullo **scopo** e sulla **natura** del **rapporto** continuativo (info sull'instaurazione del rapporto, sulle relazioni intercorrenti tra cliente ed esecutore o titolare effettivo, info sull'attività lavorativa svolta dal cliente e, secondo un approccio basato sul rischio, sulla situazione economico patrimoniale del cliente);
- ❖ **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite e, secondo un approccio basato sul rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

# Chi deve essere sottoposto ad adeguata verifica

## Il Cliente

Il soggetto che instaura rapporti continuativi con la Banca, compie operazioni occasionali ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico. L'adeguata verifica riguarda sia i clienti di nuova acquisizione sia i clienti pregressi rispetto ai quali si deve procedere al rinnovo della verifica a seguito di eventi che possono incidere sul profilo di rischio AML/CTF e comunque periodicamente (proprio per valutare eventuali modifiche del profilo di rischio assegnato o una sua conferma).

### Il suo Titolare Effettivo (eventuale)

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, l'operazione occasionale è eseguita o la prestazione professionale è resa.

### Il suo Esecutore (eventuale)

Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente.

### Il Legale rappresentante (se persona giuridica)

Poteri di rappresentanza della persona giuridica.

# Cosa serve *sapere* per ciascun cliente

Altre informazioni e dati da acquisire:

- ❖ Forma giuridica se il cliente non è una persona fisica
- ❖ Scopo e natura del rapporto continuativo
- ❖ Origine dei fondi o del patrimonio
- ❖ Settore dell'attività svolta
- ❖ Area geografica di residenza/produzione del reddito
- ❖ Coinvolgimento in procedimenti penali, per danno erariale, per responsabilità amministrativa
- ❖ Persone politicamente esposte (PEP)/PIL

# Quando bisogna procedere con l'adeguata verifica (art. 17 Decreto AML)

È obbligatoria quando:

- ❖ si instaura tra la Banca e il cliente un **rapporto continuativo** (ossia, un rapporto contrattuale di durata, anche breve, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale della Banca e che non si esaurisce in una sola operazione);
- ❖ si esegue, in assenza di un rapporto continuativo, una **operazione occasionale pari o superiore a 15.000 €** (unica o frazionata) o si dispone un trasferimento di fondi (come definito dal Regolamento UE n. 2015/847) superiore a **1.000 €**;
- ❖ vi è un **sospetto** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esecuzione o soglia applicabile;
- ❖ vi sono **dubbi** sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della identificazione (ad es. caso di incongruenza tra documenti presentati dal cliente o acquisiti dal destinatario).

# Focus sul Titolare Effettivo (1/2)

## Titolare effettivo Sub 1

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente (anch'esso persona fisica), nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, una determinata prestazione professionale è resa o un'operazione è eseguita o un rapporto continuativo è instaurato.

## Titolare effettivo Sub 2

La persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del cliente persona giuridica o entità oppure il relativo controllo.

Per le polizze assicurative, anche TE sub 3 (beneficiario o destinatario del pagamento)

# Focus sul Titolare Effettivo (2/2)

## Primo criterio generale - proprietà

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali (per estensione anche una società di persone o altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche privi di personalità giuridica):

- costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

## Secondo criterio generale - controllo

Nel caso in cui non sia possibile ricorrere al primo criterio nella determinazione del titolare effettivo, quest'ultimo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del cliente in forza:


- del controllo della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

## Criterio residuale - legale rappresentanza

Qualora l'applicazione dei criteri di precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente** soggetta ad adeguata verifica.

# Come si procede - Approccio basato sul rischio

Le attività di verifica sui rapporti continuativi e le operazioni relative alla clientela si svolgono secondo un:



Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica differiscono, secondo un approccio basato sul rischio, per **estensione degli obblighi** e per **periodicità del controllo**.

# Conservazione dei dati



# Obblighi di conservazione

I soggetti obbligati sono tenuti a conservare, per il tempo e con le modalità stabilite dalla legge, i documenti, i dati e ogni altra informazione utile a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi da parte dell'UIF o di altra Autorità competente.

Vanno conservati i documenti acquisiti nel processo di adeguata verifica e le scritture e le registrazioni inerenti alle operazioni in un modo tale da poter ricostruire in modo univoco:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, le informazioni sullo scopo e natura del rapporto o della prestazione;
- la eventuale consultazione del Registro dei Titolari Effettivi;
- la data, l'importo e la causale della operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Dati, documenti e informazioni devono essere conservati per **10 anni** e sono utilizzabili a fini fiscali.

# Le modalità di assolvimento dell'obbligo di conservazione

I sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono:

- essere conformi alle disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
- prevenire qualsiasi perdita di dati e di informazioni;
- essere idonei a garantire la ricostruibilità dell'attività o dell'operatività del cliente;
- indicare esplicitamente i soggetti legittimati ad accedere e ad alimentare il sistema di conservazione dei dati e delle informazioni.

Le modalità di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni devono assicurare:

- accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità;
- tempestiva acquisizione di dati e informazioni con specificazione della data di riferimento;
- integrità e non alterabilità dei dati e delle informazioni successivamente all'acquisizione;
- trasparenza, completezza, chiarezza dei dati e delle informazioni raccolte;
- la storicità.

L'UIF riceve segnalazioni periodiche di dati aggregati.

# La segnalazione di operazioni sospette



# La nozione di «operazione sospetta»

- ❖ Art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio): «*i soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state **compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** o che comunque i **fondi**, indipendentemente dalla loro entità, **provengano da attività criminosa.*****»
- ❖ Sia secondo il legislatore sia secondo la Cassazione (cfr, Corte di Cassazione, sentenza n. 24255 del 29 novembre 2016) non occorre che l'evento si sia verificato, ma **è sufficiente la potenzialità** dell'operazione ad integrare fenomeni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
- ❖ **Non rileva che sia già nota una indagine o conosciuto un procedimento penale sul cliente o sull'operatività sospetta.**
- ❖ **Ove sia stata eseguita una segnalazione, il personale preposto non è esentato dal provvedere a nuove segnalazioni in presenza di ulteriori operazioni sospette,** e ciò anche in assenza di attivazione da parte delle autorità inquirenti a seguito della prima segnalazione (cfr, Corte di Cassazione, sentenza n. 20212 del 21 agosto 2017).

# Cosa è una SOS (1/2)

- Una segnalazione di operazione sospetta, nota anche con l'acronimo SOS, è dunque una segnalazione compiuta da un soggetto obbligato per qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – apparentemente finalizzata al compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- La segnalazione è valutata sulla base di un'anomalia. È considerata «anomala» ogni operazione o comportamento non coerente col profilo economico e finanziario del cliente.
- Al sorgere di una anomalia, l'operatore compie quindi le dovute verifiche: se giustificata da specifiche (ed eventualmente documentate) ragioni, l'anomalia viene chiusa. In caso contrario, se l'anomalia non può essere giustificata, si procederà ad inoltrare una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
- È fondata sulle competenze tecniche e sul patrimonio informativo del segnalante acquisito in base al Decreto Antiriciclaggio.
- È atto diverso dalla denuncia di fatti che hanno rilevanza penale.

## Cosa è una SOS (2/2)

- ❖ Se effettuate in essere in buona fede e per le finalità previste dalla Normativa Antiriciclaggio, le SOS non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo (cfr., art. 35, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio).
- ❖ L'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante.
- ❖ Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF.
- ❖ La compilazione e l'inoltro delle segnalazioni avviene tramite l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante caricamento (upload), sul medesimo portale, di file predisposti con applicativi proprietari, sviluppati in autonomia dai segnalanti, secondo gli standard prescritti dall'UIF.

# Attività di verifica in capo a chi ha rapporti diretti con il cliente

- ❖ In generale, i soggetti che hanno rapporti diretti con il cliente sono chiamati dalla normativa di riferimento a rilevare prontamente eventuali operazioni o condotte anomale.
- ❖ La Banca d'Italia e, in particolare, l'UIF hanno predisposto taluni strumenti di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette, ovvero indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali.
- ❖ Gli schemi e indicatori di anomalia sono degli indici sintomatici di condotte potenzialmente integranti ipotesi di riciclaggio o finanziamento a terrorismo. Ancorché rivestano un ruolo importante nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.
- ❖ Tutti gli schemi e indicatori di anomalia sono disponibili sul sito internet dell'UIF (<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/>).

# Cosa succede dopo la SOS

- ❖ La UIF effettua l'**analisi finanziaria** delle segnalazioni ricevute (art. 40, comma 1, lett. a) del Decreto Antiriciclaggio) che consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, il contesto all'origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.
- ❖ A tali fini la UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle Pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU).
- ❖ La UIF trasmette senza indugio alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte (art. 40, comma 1, lett. d), del Decreto Antiriciclaggio), nonché alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per attinenza ad eventuali procedimenti in corso.
- ❖ L'UIF mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse, mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi (art. 40, comma 1, lett. f), del Decreto Antiriciclaggio).
- ❖ La UIF comunica al segnalante gli esiti delle segnalazioni con un flusso periodico di ritorno.



## **4 casi tratti dai Quaderni AML dell'UIF**



# Autoriciclaggio da evasione fiscale tramite simulazione di una compravendita immobiliare (Q. UIF 11/2018)

L'UIF riceve da due banche, autonomamente l'una dall'altra, segnalazioni di aver ricevuto, nello stesso giorno, due bonifici esteri: il primo, di circa 2,2 milioni di euro, a valere sul conto personale di Tizio, facoltoso imprenditore, presso la banca X e il secondo, di circa 3,6 milioni di euro a valere sul conto cointestato a Tizio e a sua moglie Caia presso la banca Z.

Entrambi i bonifici venivano disposti da una società estera denominata Alfa, avente sede in uno Stato Membro dell'Unione Europea a fiscalità privilegiata e recano come causale «acquisto di proprietà immobiliare in Italia».

A riprova della liceità della operazione, Tizio produceva alle due banche copia di un contratto preliminare che fissava il prezzo di compravendita del bene immobile sito in Italia in 8 milioni di euro e ne prevedeva il pagamento per intero prima della data del rogito, previsto – sempre da contratto – in un Paese del Nord Africa.

Il contratto prevedeva che la controparte acquirente potesse riservarsi il diritto di nominare, al momento dell'atto, un terzo acquirente.

Tizio investiva le disponibilità confluite presso i due conti (per un controvalore di circa 5,8 milioni di euro) in buoni di risparmio.

# Le anomalie rilevate dalle due banche e le indagini dell'UIF

Le due segnalazioni di operazioni sospette, indipendenti l'una dall'altra e autonome, sono disposte successivamente all'esecuzione dell'operazione di bonifico e rilevano diversi elementi di anomalia:

- Alfa in quanto società ordinante è collocata in un paese diverso da quello di residenza del cliente (Tizio) e che è a fiscalità privilegiata e conseguentemente considerato a rischio riciclaggio di proventi derivanti da condotte evasive o elusive del sistema fiscale di riferimento;
- l'importo del bonifico, comunque inusualmente alto, non corrisponde al prezzo pattuito per la compravendita e la tempistica di corresponsione stabilita dal contratto esibito da Tizio induce a ritenere che ci siano state più operazioni di pagamento, su conti distinti intestati a Tizio, senza una ragione plausibile;
- il rogito del contratto è previsto in un paese al di fuori dell'Unione Europea e senza alcun specifico collegamento né con Alfa né con Tizio (o Caia).

La lettura combinata delle due segnalazioni induce l'UIF a compiere degli approfondimenti finanziari attraverso contatti con l'omologa Unità di Intelligence Finanziaria estera del paese di residenza della Società Alfa per verificarne: i) titolarità effettiva, ii) origine dei fondi e iii) operatività.

## Cosa emerge dall'indagine

L'UIF apprende che il titolare effettivo di Alfa è lo stesso Tizio e che le disponibilità impiegate per i bonifici sono state fornite ad Alfa in parte tramite disposizioni provenienti da un altro rapporto estero di Alfa stessa e in parte da un conto personale, sempre estero, di Tizio.

L'UIF riceve conferma che oltre ai due bonifici oggetto di SOS, nello stesso giorno Alpha aveva disposto un terzo bonifico sempre a favore di un conte intestato a Tizio presso la banca y e di importo pari a 2,2 milioni di euro, raggiungendosi così la cifra di 8 milioni di euro. Il conto estero ordinante di Alfa è stato chiuso il giorno dopo la disposizione dei tre bonifici.

A tutta evidenza, ci troviamo di fronte ad una operazione di compravendita immobiliare simulata da Tizio al solo scopo di far rientrare in Italia, senza i gravami previsti dalla normativa fiscale, i capitali detenuti illegalmente all'estero da Tizio e non dichiarati al fisco. Il terzo persona da nominare nel contratto di vendita immobiliare che sarebbe stato indicato da Alfa molto probabilmente coincideva con Tizio o con altro soggetto allo stesso collegato.

Sono stati dunque ipotizzati i reati di evasione fiscale e autoriciclaggio.

# Indicatori di anomalia rilevanti

*Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010*

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

*Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012*

- Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;
- Società estere (specie se holding) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti.

*Altri*

- Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di società non residenti finalizzata a schermare il titolare effettivo dei fondi movimentati.

## **Costituzione di società tramite prestanome e con versamento fittizio del capitale al fine di acquisire partecipazioni in una società finanziaria (Q. UIF 11/2018)**

L'UIF riceve alcune segnalazioni da un notaio che era stato incaricato di assistere Tizia nella costituzione nella stessa giornata di due società, Alfa e Beta, e successivamente nell'acquisizione, da parte della neocostituita Beta, di una partecipazione al capitale sociale di un intermediario finanziario italiano Gamma.

Alfa e Beta sono entrambe società a responsabilità limitata, con capitale deliberato e sottoscritto di 100.000 euro ciascuna, con oggetto sociale generico e partecipate e amministrare in via esclusiva da Tizia, alla quale non fanno capo altre società e che si dichiara titolare effettivo.

Tizia presenta un profilo economico che denota scarse capacità finanziarie.

Tizia dichiara, in occasione della costituzione delle due società, di aver assolto all'obbligo di versamento del 100% capitale sociale di Alfa e Beta mediante l'emissione di 8 assegni bancari non trasferibili tratti sulla banca X.

Agli atti presenza sempre Caio, non avente alcun legame formale né con Tizia né con Alfa e Beta o Gamma.

# Le anomalie rilevate dal notaio rogante e le indagini dell'UIF

Le segnalazioni sospette sono disposte successivamente alla costituzione delle due società e rilevano diversi elementi di anomalia:

- Caio non ha alcun legame formale con Alfa e Beta che giustifichi la sua presenza agli atti rogati dal notaio ed è già stato segnalato dal medesimo professionista per presunti coinvolgimenti in società apparentemente fittizie;
- Tizia non riusciva pienamente a giustificare l'origine dei fondi avendo prodotto in passato esclusivamente due denunce dei redditi di importo esiguo;
- le capacità imprenditoriali e finanziarie di Tizia appaiono incoerenti con la tipologia (costituzione di due società di capitali e acquisto di una partecipazione in un intermediario finanziario) e gli importi delle operazioni segnalate.

L'analisi finanziaria avviata dall'UIF si incentra sulla ricostruzione del profilo soggettivo dei nominativi coinvolti e dei flussi finanziari sottostanti le operazioni segnalate.

# Cosa emerge dall'indagine

L'UIF apprende dall'analisi finanziaria che Tizia effettivamente non svolge alcuna attività economica imprenditoriale coerente con la disponibilità di denaro impiegata per la costituzione delle due s.r.l.

Si scopre che gli assegni bancari con cui sarebbe stato versato il capitale di Alfa e Beta erano in realtà falsi e Tizia non aveva alcun rapporto con la banca di traenza.

Le verifiche compiute sulla figura di Caio evidenziano precedenti segnalazioni da cui emergeva il suo coinvolgimento in società apparentemente fittizie e ingenti trasferimenti, sistematicamente monetizzati in contanti con prelievi frazionati, disposti in suo favore da un'associazione con fini assistenziali dallo stesso presieduta.

L'intermediario Gamma risultava già oggetto di numerose SOS (come il venditore Mevio) per aver concesso finanziamenti a soggetti che prelevavano poi sistematicamente gli importi erogati in contanti.

Si formula l'ipotesi che Tizia avesse costituito le società Alfa e Beta in qualità di prestanome di Caio, anche allo scopo di consentire a quest'ultimo l'acquisizione di una partecipazione all'interno del capitale di un intermediario finanziario.

Le false dichiarazioni rese da Tizia al pubblico ufficiale, in sede di costituzione di Alfa e Beta, in merito al versamento del relativo capitale sociale sono di potenziale rilievo penale, analogamente alla rappresentazione del dato relativo al capitale versato nei bilanci di Alfa e Beta e nei registri camerali.

Gamma viene cancellato dal relativo elenco.

# Indicatori di anomalia rilevanti

*Tratti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 – Indicatori di anomalia per i professionisti*

- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
- Il cliente è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;
- Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;
- Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

*Altri*

- Conferimenti finalizzati alla costituzione di società mediante assegni di importo non coerente con il profilo economico-patrimoniale del cliente o del titolare effettivo.

## Utilizzo di un trust nell'ambito di uno schema piramidale fraudolento (Q. UIF 16/2021)

Nel corso di una ispezione condotta dall'UIF su un intermediario bancario, vengono svolti approfondimenti sulla operatività del trust denominato RE Mida il cui conto corrente appare alimentato esclusivamente da numerosi bonifici di importo singolo contenuto ma, se sommati, ammontanti a diversi milioni di euro, ordinati da una pluralità di persone fisiche.

L'istituzione del trust è funzionale, stante alle informazioni raccolte in sede di apertura del rapporto continuativo, alla raccolta dei capitali necessari per l'avvio di un progetto imprenditoriale consistente nella coltivazione di campi di gelso per l'allevamento di bachi da seta e nella commercializzazione dei prodotti derivati.

Promotrice del trust è Alfa, società attiva nella consulenza per progetti di gelsibachicoltura e socia di maggioranza di Beta che ricopre simultaneamente il ruolo di disponente e trustee (ossia, è il soggetto che istituisce il trust, spossessandosi del proprio patrimonio e dichiarandosi nel contempo trustee di quei beni - c.d. trust autodichiarato - per la realizzazione degli obiettivi definiti nell'atto istitutivo).

Amministratore unico tanto di Alfa quanto di Beta è Tizio.

I siti internet delle 2 società promettono grandi ritorni e il reclutamento degli investitori avviene attraverso il c.d. referral marketing.

Tra i sottoscrittori del trust troviamo soci persone fisiche di Alfa.

# Cosa emerge dall'indagine

L'analisi condotta dalla UIF si è incentrata sulla movimentazione dei conti intestati al trust e alle società collegate allo scopo di verificare la coerenza tra i flussi finanziari riscontrati e l'attività di impresa prospettata.

All'esito di tali approfondimenti emergono alcune anomalie di rilievo:

- l'erogazione di benefici ai sottoscrittori delle quote del trust è alimentata pressoché esclusivamente dal capitale raccolto fra altri sottoscrittori;
- i flussi passivi astrattamente ascrivibili alla conduzione dell'attività che avrebbe dovuto costituire il cuore dell'iniziativa imprenditoriale erano per oltre l'80% diretti a imprese riconducibili agli stessi soggetti di riferimento del trust, tra cui Gamma società partecipata da Alfa.

L'esame dettagliato dei pagamenti erogati dal trust a titolo di beneficio ha evidenziato l'assenza di uno schema fisso di remunerazione: solo la metà dei sottoscrittori è stata infatti remunerata e i tassi di rendimento sono risultati estremamente diversificati. Particolarmente elevate le remunerazioni erogate a Caio, Sempronio e Mevio soci di Alfa, i cui nominativi figuravano nell'elenco dei sottoscrittori.

Il complesso delle anomalie riscontrate concretizzava il rischio che dietro il trust Re Mida si celasse uno schema piramidale fraudolento di tipo Ponzi.

# Indicatori di anomalia rilevanti

*Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori per gli intermediari*

- Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente.

*Tratti dalla Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013*

- Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust;
- Coincidenza tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;
- Attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo.

## **Uso improprio di servizi c.d. FinTech a fini di riciclaggio dei proventi di illeciti fiscali (Q. UIF 21/2023)**

L'UIF riceve segnalazioni da alcuni prestatori di servizi di pagamento riguardanti la operatività dei conti delle società Alfa e Beta, entrambe di recente costituzione e riconducibili alla titolarità effettiva di Tizio.

Entrambe le società operano nel settore del commercio di metalli ferrosi con sede nel Nord Italia.

I conti correnti vengono alimentati, fin dalla loro apertura, esclusivamente dall'accredito di bonifici con causali generiche riferite al pagamento di fatture e disposti da un numero consistente di società, per lo più con sede in Italia, con oggetti sociali eterogenei e non sempre conferenti (tessile, logistica) con quelli delle loro controparti Alfa e Beta.

Le uscite disposte dalle società Alfa e Beta risultano essere per la quasi totalità costituite da bonifici esteri, diretti verso IBAN radicati in Europa, spesso in Stati considerati a basso rischio riciclaggio, anche in questo caso per la regolazione di operazioni transfrontaliere.

## Cosa emerge dall'indagine (1/2)

Gli approfondimenti condotti sui conti in questione hanno evidenziato come tali rapporti siano stati utilizzati come strumenti di mero transito verso l'estero di somme trasferite da varie imprese italiane attive in molteplici settori frequentemente interessati da illeciti fiscali.

Inoltre Alfa non risultava essere titolare di una partita IVA valida per le transazioni transfrontaliere UE.

Le informazioni provenienti da FIU estere hanno permesso di scoprire che i flussi raccolti da Alfa e Beta e indirizzati verso l'estero sono stati trasferiti in favore di società e persone fisiche in Cina, sia direttamente che indirettamente.

In quest'ultimo caso il trasferimento è avvenuto mediante l'utilizzo del servizio c.d. di virtual IBAN (o anche v-IBAN), offerto da PSP esteri.

Il servizio è reso da PSP esteri, spesso extracomunitari, specializzati nei trasferimenti di fondi anche in diverse valute, attraverso partnership con istituti bancari esteri. Presso questi ultimi, i PSP sono titolari di "master account" a cui risulta associato un numero indeterminato di v-IBAN che vengono poi assegnati, secondo le necessità, ai loro clienti, titolari dei conti di pagamento.

Di solito l'istituto bancario presso cui è radicato il master account ignora l'identità dei soggetti cui risultano associati i v-IBAN, noti esclusivamente al PSP di cui sono clienti.

L'assenza di tratti distintivi dei codici alfanumerici dei v-IBAN rispetto a quelli associati ai conti correnti ordinari ostacola ulteriormente la tracciabilità dei flussi.

## Cosa emerge dall'indagine (2/2)

Nel dettaglio, Alfa e Beta hanno trasferito all'estero i fondi raccolti accreditando un v-IBAN associato alla società estera Epsilon, cliente del PSP a cui è intestato il master account.

I fondi sono transitati dapprima presso la banca di appoggio del PSP dove è radicato il master account e da lì Epsilon ne ha disposto il trasferimento su ulteriori conti di pagamento di società (Zeta ed Eta) e persone fisiche (Caio) in Cina, aventi coordinate identificative e titolari differenti rispetto a quelli indicati da Alfa e Beta in fase di disposizione dei bonifici esteri (v-IBAN).

La ricostruzione dei flussi transitati sui v-IBAN è stata particolarmente complessa a causa della sovrapposizione di più intermediari finanziari, aventi sede in diverse giurisdizioni spesso extracomunitarie e della mancata riconducibilità univoca dei v-IBAN ai relativi titolari.

A complicare il quadro è stata rilevata la possibilità, offerta da alcuni PSP esteri ai propri clienti, di abbinare i v-IBAN messi a loro disposizione a denominazioni differenti utilizzate come alias, ostacolando ulteriormente il corretto tracciamento dei flussi (i v-IBAN associati al conto di pagamento intestato a Epsilon, infatti, ricevevano anche pagamenti formalmente destinati a soggetti con denominazione diversa).

Il servizio di v-IBAN agevola la stratificazione dei flussi finanziari tra più intermediari e giurisdizioni, generando ostacoli nella relativa tracciabilità. Tali caratteristiche lo rendono uno strumento utile a dissimulare l'origine e la destinazione dei fondi in molti contesti illeciti, anche diversi da quelli prettamente fiscali.

# Indicatori di anomalia rilevanti

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza;
- Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati.

*Vari altri indicatori prettamente conferenti ad operatività connesse con illeciti fiscali tra cui:*

- Movimentazione caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- Flussi in entrata seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di soggetti non collegabili all'attività svolta dal cliente;
- Assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati.